

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DI ARIZZANO PREMENO VIGNONE

Determinazione n°

01

Data:

17/01/2019

OGGETTO: Affidamento incarico del Servizio annuo di invio telematico F24 unificato. As-sunzione impegno di spesa CIG: ZF526C6C70

L'anno duemiladiciannove del mese di gennaio del giorno diciassette nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE

PREMESSO che necessita rinnovare l'incarico per la gestione del servizio di invio telematico F24 a valere per l'anno 2019;

CONSIDERATO che la Ditta Alma S.p.a. di Villanova Mondovì (CN) specializzata nel settore e già incaricata dall'Unione per lo svolgimento del medesimo servizio nell'anno 2018 si è provveduto a richiedere alla medesima propria migliore offerta per la gestione del Servizio sopracitato;

VISTA l'offerta presentata dalla Ditta Alma Spa di Villanova Mondovì (CN) alle medesime condizione del precedente anno;

VISTI i primi tre commi dell'art. 32 del D.Lgs n° 50/2016, in particolare il comma 2;

DATO ATTO, inoltre, che trattandosi di fornitura di beni o di servizi di importo inferiore a € 40.000,00 per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 36 comma 2 e nell'articolo 32 comma 14 del D.Lgs 50/2006:

- a) *Art. 36 comma 2 "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori di amministrazione diretta;*
- b) *Art. 32 comma 14 "Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a € 40.000,00 mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli stati membri";*

EVIDENZIATO, pertanto, che sussistono i presupposti per applicare l'acquisizione del servizio di che trattasi ai sensi degli articoli 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016;

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del D.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di Convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, D.L. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012);
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del d.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall'articolo

7, comma 2, D.L. n. 52/2012, convertito in legge n. 94/2012). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;

DATO ATTO che l'art. 26 del Legge 23 dicembre 1999, n. 488, dispone che l'obbligo di acquisto a mezzo mercato elettronico o Convenzioni Consip "non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti";

DATO ATTO che l'Unione dei Comuni di Arizzano, Premeno e Vignone è classificata "montana";

DATO ATTO che la Legge n° 208 del 28.12.2015, recante le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità per l'anno 2016), articolo 1 comma 501, lettera b) ha modificato l'art. 23 – ter comma 3 del Decreto Legge 24.06.2014 n° 90, convertito in Legge 11.08.2014 n° 114 nel quale si prevede ora che i Comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a € 40.000;

DATO ATTO che la Legge n° 296 del 27.12.2006 articolo 450, così come modificato dalla Legge n° 208 del 28.12.2015, prevede ora che le amministrazioni statali centrali e periferiche per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 1.000,00 e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'art. 328, comma 1 del regolamento di cui al DPR 05.10.2007 n° 207;

RITENUTO di procedere all'acquisizione del servizio mediante affidamento diretto;

VISTO il Decreto del Ministero dell'interno in data 07 dicembre 2018 pubblicato sulla G. U. n. 229 del 17 dicembre 2018, con il quale è stato differito dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021;

VISTO l'art.163 D.Lgs. 267/2000, e dato atto che l'impegno di spesa è contenuto entro il limite dello stanziamento dell'esercizio 2019 del Bilancio di previsione 2019-2021 e (eventuale, ove sia una spesa non frazionabile in dodicesimi) che trattasi di pagamento non frazionabile in dodicesimi".

ESPRESSO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

1) DI AFFIDARE, mediante affidamento diretto, alla ditta "ALMA S.p.a. di Villanova Mondovì – Via Frabosa n.29/b – C.F. 00572290047", il servizio di invio telematico del modello F24 per l'anno 2018;

2) DI IMPEGNARE la relativa spesa presunta di € 292,80 (IVA 22% compresa) come segue:

IMPORTO	IMPEGNO		
	CAPITOLO	CODICE	CIG
292,80	140/100/2	01.02.1	ZF526C6C70

3) DI COMUNICARE all'operatore economico interessato la presente determinazione, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000;

4) DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile del servizio finanziario per il seguito di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Paola Marino

La presente determinazione:

- sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Unione per 15 giorni consecutivi;
- sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i. e diverrà esecutiva con l'apposizione del suddetto visto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Paola Marino

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i.

A P P O N E

il visto di regolarità contabile

A T T E S T A

la copertura finanziaria della spesa.

Arizzano, 17/01/2019

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Paola Marino

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Unione da oggi e per 15 giorni consecutivi.

Arizzano, 15/02/2019

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Paola Marino